

Convenzione per la fornitura di materiale di cancelleria per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19/2007 s.m.i. - CIG 484645907D

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona del Direttore Amministrativo Dott. Leo MASSARI giusta procura speciale conferita con atto notarile dott. GANELLI, rep. n. 22208 numero atti 14609 registrata al n. 15904 del 22 giugno 2011 presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 (nel seguito per brevità anche "**S.C.R. - Piemonte S.p.A.**")

E

ERREBIAN S.p.A., con sede legale in Pomezia (RM), Via dell'Informatica n. 8 (Località Santa Palomba), capitale sociale Euro 4.257.000,00.= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 08397890586, REA 658104 di Roma, P. IVA 02044501001, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Silvano MICOZZI (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) con D.G.R. n. 90-10532 del 29 dicembre 2008, la Giunta Regionale ha affidato a S.C.R.- Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore unico per la fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica, da destinarsi ai

soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19/2007 s.m.i., mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica predisponendo i relativi atti di gara;

c) nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1 e 2 lett. a) e b) L.R. 19/2007 s.m.i., S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività, relativamente alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad aderire alla presente convenzione;

d) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con provvedimento n. 10 del 7 febbraio 2013, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/06 s.m.i avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica, da destinarsi ai soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19/2007 s.m.i. mediante il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

e) con provvedimento n. 48 del 18 giugno 2013, S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente l'appalto alla società ERREBIAN S.p.A. per un prezzo totale complessivo offerto di Euro 1.279.154,29 oltre I.V.A.;

f) il Fornitore aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione, che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali ed ha presentato una adeguata ed efficace copertura assicurativa, prestata da primaria Compagnia per la responsabilità civile verso terzi;

g) il Fornitore aggiudicatario ha attivato un servizio di supporto e assistenza secondo quanto disposto dal punto 7.2 del Capitolato Tecnico ed ha

comunicato un numero telefonico, un numero di fax dedicato ed un indirizzo

e-mail;

h) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.-

Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla

stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali

del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con

l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando ed il

Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte

integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione,

ancorché non allegati: Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e

controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico,

Modello di offerta Economica, Modello offerta Tecnica, Modello ordinativo

di Fornitura, Offerta economica - Tabella prodotti di cancelleria tradizionale,

Offerta tecnica - Tabella prodotti di cancelleria ecologica, All. A - Tabella


Prodotti, cauzione definitiva, polizza RCT e polizza RCO.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO

CONTRATTUALE

1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di materiale di

cancelleria per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. n. 19/2007 s.m.i. per




complessivi max Euro 1.279.154,29 oltre I.V.A., oneri della sicurezza pari ad Euro 0 (zero).

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire cancelleria tradizionale ed ecologica nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo massimo indicato al precedente comma 1.

I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura saranno calcolati, IVA esclusa, per ciascun Prodotto di cancelleria tradizionale richiesto ed offerto e per ciascun Prodotto di cancelleria ecologica, sulla base del relativo prezzo unitario offerto in sede di gara e riportato nell'Allegato 1 alla presente convenzione.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto all'art. 115, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..

3. L'importo massimo di cui al precedente comma 1 della Convenzione esprime il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti. Pertanto, nel limite dell'importo massimo della Convenzione, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura di cancelleria tradizionale ed ecologica oggetto di convenzione alle Amministrazioni Contraenti, sulla base del singolo fabbisogno dell'Amministrazione stessa.

4. S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'importo massimo della convenzione indicato al comma 1 fino a concorrenza di un quinto dell'importo stesso, ai sensi del R.D. 2440/1923.


5. La presente fornitura dovrà essere prestata con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato Tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, che devono essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, in cui dovranno essere espressamente indicati:

- descrizione (marca e modello) e quantità di prodotti che intende acquistare;
- eventuali personalizzazione (ove disponibile) dei prodotti che intende acquistare;
- ubicazione del luogo di consegna dei prodotti di cui al punto 7.1.1 del Capitolato Tecnico;
- riferimenti per la fatturazione.

6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R. - Piemonte S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prodotti, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 - DURATA

La presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di



sottoscrizione e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia

esaurito l'importo massimo della presente Convenzione, la medesima potrà

essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa

comunicazione scritta al Fornitore da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A..

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli

Contratti di fornitura attuativi della stessa, non sarà più possibile aderire alla

Convenzione qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche

eventualmente incrementato.

Il Fornitore, durante tutto il periodo contrattuale, dovrà garantire il servizio di

sostituzione dei prodotti di cui al punto 7.1.4 del Capitolato Tecnico.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le

Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli

Ordinativi di Fornitura, che devono essere sottoscritti da persona autorizzata

ad impegnare la spesa dell'Ente, e dovranno essere inviati al Fornitore a

mezzo fax o tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. Per dare esecuzione alla fornitura del/i prodotto/i, le Amministrazioni

devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono specificati:

(i) le quantità di prodotti richiesti da consegnare, suddiviso per prodotto; (ii) i

luoghi di consegna; (iii) gli estremi per la fatturazione (iiii); l'indicazione del

Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.).

3. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore

dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel

Capitolato Tecnico con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena

l'applicazione delle penali di cui all'art. 9 del Capitolato Tecnico.

ART. 5 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della

Convenzione, a:

- a) rispettare il Codice Etico e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01 di S.C.R. – Piemonte S.p.A.;
- b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- c) garantire che la fornitura in oggetto sia erogata in conformità a quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura;
- d) consegnare la cancelleria tradizionale ed ecologica nelle modalità indicate al punto 7.1 del Capitolato Tecnico;
- e) erogare la fornitura oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione;
- f) sostituire i prodotti nelle modalità indicate al punto 7.1.4 del Capitolato Tecnico;
- g) fornire l'assistenza nelle modalità indicate al punto 7.2. del Capitolato Tecnico;
- h) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate al punto 8 del Capitolato Tecnico;
- i) consentire a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare la propria

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

j) manlevare e tenere indenne S.C.R. - Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

ART. 6 - CONSEGNA

La consegna di cancelleria tradizionale ed ecologica relativa a ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ai punti 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3.

Gli imballaggi dei Prodotti devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- essere costituiti da materiale riciclabile o in ogni caso non costituiti da materiali sintetici alogenati;
- essere costituiti da un unico materiale (monomateriale) o da più componenti facilmente separabili manualmente, a loro volta monomateriali, che possano essere inviati a raccolta differenziata per il successivo riciclaggio;
- possedere formato e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale;
- essere regolarmente sigillati.

I Prodotti dovranno essere consegnati, nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento. Gli imballi dei prodotti offerti devono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei beni da consegnare e secondo il mezzo di spedizione prescelto, tali da garantire la corretta conservazione anche durante le varie fasi del trasporto

e dello stoccaggio, fino all'utilizzo.

Ogni imballo dovrà presentare all'esterno un'etichetta chiaramente e facilmente leggibile riportante:

- esatta denominazione e descrizione del prodotto;
- codifica indicata nel catalogo offerto;
- nome e indirizzo del fornitore;
- eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei Prodotti in esso contenuti.

Qualora gli imballaggi non corrispondessero a tali caratteristiche e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissioni, i Prodotti verranno respinti e il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

ART. 7 – INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA, FUORI PRODUZIONE, VARIAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE E VARIAZIONE DEL NUMERO DI PEZZI NELLA CONFEZIONE

1. Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock di uno o più Prodotti offerti, il Fornitore, per non essere assoggetto alle penali per mancata consegna nei termini di cui al successivo par. 11, dovrà darne tempestiva comunicazione per iscritto alle Amministrazioni, e comunque entro e non oltre 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura. In ogni caso la temporanea indisponibilità dei Prodotti non potrà protrarsi per più di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla comunicazione di cui sopra, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo par. 11.

Resta inteso che gli eventuali restanti Prodotti inclusi nell'Ordinativo di Fornitura dovranno comunque essere consegnati da parte del Fornitore nel

rispetto dei termini massimi di cui al paragrafo 7.1.2 del Capitolato Tecnico.

2. Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia della Convenzione, il Fornitore non sia più in grado di garantire la consegna di uno o più Prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuta a cessazione della produzione, il Fornitore dovrà obbligatoriamente:

- dare comunicazione scritta della "messa fuori produzione" a S.C.R. – Piemonte S.p.A. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, allegando la dichiarazione del legale rappresentante del Produttore che il prodotto è uscito di produzione;
- indicare, pena la risoluzione della Convenzione, il Prodotto avente identiche o migliori caratteristiche tecniche, prestazionali e funzionali che intende proporre in sostituzione di quello offerto in gara alle medesime condizioni economiche convenute in sede di gara, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché, eventualmente, il campione del Prodotto proposto in sostituzione.

S.C.R. – Piemonte S.p.A. procederà, quindi, alla verifica tecnica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione con quello offerto in sede di gara e con quanto dichiarato nella nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvederà a comunicare al Fornitore gli esiti di detta verifica.

In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione,

S.C.R. – Piemonte S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Convenzione, anche solo in parte, laddove il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità

alle Amministrazioni del Prodotto per il quale si richiede la sostituzione.

Non è prevista la richiesta di "sostituzione di prodotto" per quei prodotti che abbiano subito solo delle variazioni nelle caratteristiche tecniche (imputabili ad un cambiamento del processo di produzione del Produttore) e che abbiano mantenuto lo stesso codice prodotto del Produttore.

In tal caso, ai sensi del par. 6.3 del Capitolato Tecnico, il Fornitore dovrà obbligatoriamente inviare una comunicazione all'Ufficio Contratti e Appalti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. contenente:

- dichiarazione del Produttore che il prodotto ha variato alcune caratteristiche tecniche imputabili al cambiamento del processo di produzione, mantenendo invariato il codice prodotto.

Qualora il produttore abbia cambiato anche il codice prodotto, il Fornitore è obbligato a chiedere una sostituzione di prodotto, in conformità al paragrafo precedente;

- nuova scheda tecnica, con i valori delle caratteristiche tecniche variate.

Contestualmente alla comunicazione di variazione delle caratteristiche tecniche rispetto ai requisiti previsti dal Capitolato, il Fornitore sarà tenuto ad inviare un campione del nuovo prodotto, nel caso si tratti di prodotto per il quale era stata richiesta la campionatura in fase di gara.

Il prodotto dovrà mantenere le medesime condizioni di prezzo.

3. Il numero di pezzi contenuti nella confezione di ciascun Prodotto non può essere variato per tutta la durata della Convenzione, salvo che il Fornitore dimostri che sono state apportate modifiche in sede di produzione e che tali modifiche sono necessarie per cause non imputabili al Fornitore stesso.

La richiesta di variazione del numero di pezzi contenuti nella confezione è

valutabile ed accettabile da S.C.R. – Piemonte S.p.A. solo per confezioni originali.

In tal caso, il Fornitore dovrà inviare una comunicazione all'Ufficio Contratti e Appalti di S.C.R. – Piemonte S.p.A..

A tale comunicazione il Fornitore dovrà allegare:

- dichiarazione del legale rappresentante del Produttore relativa alla variazione del numero di pezzi nella confezione;
- scheda tecnica, contenente il nuovo numero di pezzi contenuti nella confezione, firmata dal legale rappresentante del Fornitore.

Contestualmente alla comunicazione di variazione del numero di pezzi nella confezione rispetto ai requisiti previsti dal Capitolato, il Fornitore invierà un campione della nuova confezione, nel caso si tratti di prodotto per il quale era stata richiesta la campionatura in fase di gara.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della ricezione della documentazione e dell'eventuale campione, S.C.R. – Piemonte S.p.A. invierà comunicazione al Fornitore circa l'accettazione o meno della variazione.

Il prezzo per singolo pezzo dovrà rimanere invariato. Il prezzo unitario per confezione sarà ricalcolato sulla base del numero di pezzi contenuti nella nuova confezione.

ART. 8 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 9 – VERIFICA IN CORSO DI FORNITURA

Oltre alla verifica preventiva, S.C.R. – Piemonte S.p.A. si riserva, nel corso della durata della Convenzione, la facoltà di prelevare dei campioni del

materiale consegnato alle singole Amministrazioni contraenti, al fine di effettuare verifiche di corrispondenza con la "Tabella dei Prodotti", le schede tecniche presentate e con i campioni verificati e accettati.

In caso negativo della verifica, S.C.R. - Piemonte S.p.A. applicherà una penale così come definita al successivo art.11.

Pari facoltà è riservata alternativamente alle singole Amministrazione contraenti che, in occasioni dell'esecuzione di Ordinativi di Fornitura, potranno effettuare unilaterali verifiche di corrispondenza delle caratteristiche tecniche e di conformità dei Prodotti consegnati con quelli offerti dal Fornitore in sede di gara, e comunque, con i requisiti minimi indicati nel paragrafo 3 del Capitolato Tecnico e nel relativo Allegato A, ciò anche al fine di verificare eventuali inadempimenti del Fornitore.

La verifica, pertanto, si intende positivamente superata solo se i Prodotti consegnati non presentino alcuna difformità con i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche e di conformità richiesti ed offerti. La mancata rispondenza tra caratteristiche tecniche dei Prodotti consegnati con quelli richiesti ed offerti dal Fornitore in sede di gara, documentata in un apposito "Verbale di verifica ispettiva", dà luogo all'attivazione delle pratiche di reso, di cui al paragrafo 7.1.4 del capitolato Tecnico, dei Prodotti consegnati e non ancora utilizzati.

ART. 10 - CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

1.I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni Contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura saranno calcolati, IVA esclusa, per ciascun Prodotto di cancelleria tradizionale richiesto ed offerto e per ciascun Prodotto di cancelleria ecologica, sulla base del relativo prezzo unitario offerto in sede

di gara e riportato nell'Allegato 1 alla presente convenzione.

Per le prestazioni di cui sopra, gli importi dovuti al Fornitore dalle singole

Amministrazioni Contraenti verranno corrisposti dietro presentazione di

regolari fatture che dovranno essere inviate a mezzo posta all'indirizzo

dell'Amministrazione ai riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura, a

decorrenza dall'avvenuta consegna di cui al punto 7.1.3 del Capitolato Tecnico.

I corrispettivi saranno fatturati e corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti

secondo la normativa vigente in materia.

Il corrispettivo sarà pagato dietro presentazione di regolari fatture; le stesse

dovranno essere inviate a mezzo posta (ed eventualmente anticipate via e

mail) ai riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

2. Ciascuna fattura dovrà essere inviata a mezzo posta (ed eventualmente

anticipate via e mail) ai riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura. I

predetti corrispettivi dovranno essere riconosciuti nei termini indicati all'art.

4, comma 2 del D.Lgs. 231/2002 (articolo sostituito dall'art. 1, comma 1,

lettera d), D.Lgs. 192/2012).

I termini indicati nella norma di cui sopra sono raddoppiati:

a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di

trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;

b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano

stati debitamente riconosciuti a tale fine.

3. Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di

tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.

In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione

saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non

esclusiva) accesi presso:

- Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila IBAN

IT29W0604003203000000175292;

Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi

sono: Dott. Silvano MICOZZI C.F. MCZSVN60B25H501E.

Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla regolarità contributiva del

Fornitore certificata attraverso verifica del D.U.R.C. (Documento unico di

regolarità contributiva) in corso di validità.

5. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa

imputabile all'Amministrazione inadempiente, entro il termine di cui al

comma 2, saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo alla

scadenza del termine di pagamento nella misura prevista all'art. 5 del D.Lgs.

231/2002 (articolo sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), D.Lgs. 192/2012).

ART. 11 - PENALI

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od

eccezionali per i quali il Fornitore aggiudicatario non abbia trascurato le

normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle

prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione

all'Amministrazione contraente) od imputabili all'Amministrazione, qualora

non vengano rispettati i tempi previsti nel presente Capitolato, le singole

Amministrazioni contraenti potrà applicare penalità secondo quanto di seguito

riportato:

a) in caso di inadempimento o ritardo nella trasmissione della

comunicazione di riscontro della data di consegna (par. 7.1.2 del

Capitolato Tecnico) o della momentanea indisponibilità dei prodotti

(par. 6.1 del Capitolato Tecnico) rispetto al termine massimo stabilito,

l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari all'1 per

mille del Valore dell'Ordinativo per ogni giorno lavorativo di ritardo,

fatto salvo il risarcimento per il maggior danno;

b) per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna dei Prodotti,

rispetto ai termini massimi di cui al precedente a paragrafo 7.1 del

Capitolato Tecnico, la penale è stabilita nella misura dell'1 per mille

del valore dell'Ordinativo oggetto del ritardo, fatto salvo il

risarcimento del maggior danno;

c) per ogni giorno lavorativo di ritardo per il ritiro e la sostituzione dei

prodotti, di cui al precedente paragrafo 7.1.4 del Capitolato Tecnico, la

penale è stabilita nella misura dell'1 per mille del valore della fornitura

oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento

del maggior danno. Si considera ritardo anche il caso in cui il

Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo

parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato; in

tali casi le Amministrazioni si riservano la facoltà di applicare le

penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura

e/o i servizi ad essa connessi verranno prestati in modo conforme alle

disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del


maggior danno.

d) Per la mancata operatività del servizio di supporto e assistenza (par.

7.2.1 del Capitolato Tecnico), non imputabile a S.C.R. - Piemonte

S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per

oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a



S.C.R.-Piemonte S.p.A. una penale pari allo 0,3 per mille del valore della Convenzione per ogni giorno di mancata operatività superiore al tempo massimo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

e) Per la mancata consegna al piano, di cui al precedente paragrafo 7.1.1, la penale è stabilita nella misura dell'1 per mille del valore della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;

f) Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la consegna bimestrale della reportistica di cui al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille del valore della Convenzione. Sarà considerato ritardo anche il caso di invio di reportistica con contenuto difforme da quello richiesto e/o con palesi o gravi errori di compilazione, tali da comportare l'impossibilità per SCR di conoscere nei tempi prestabiliti il reale andamento della Convenzione.

**ART. 12 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 11 lett. a), b), c), d) e e) dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e - per conoscenza - a S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione

Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 11 lett. a), b), c), d) e e) a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 11 lett. f) dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. - Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 11 lett. f).

3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. - Piemonte S.p.A. di cui al successivo articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 11 lett. a), b), c), d) e e) sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo di

fornitura; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente

Convenzione non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti

a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art.

11 lett. e) sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per

cento) dell'importo/valore massimo complessivo della Convenzione fermo il

risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della

misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle

penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente

comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non

esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la

quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento

della medesima penale.

ART. 13 – GARANZIE

1. Il Fornitore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha

presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla

legge, per un importo di Euro 63.957,72=

(sessantatremilanovecentocinquantasette/settantadue). In merito allo svincolo

ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113

del D.Lgs. 163/06 s.m.i..

La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2,

del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici

giorni, a semplice richiesta di S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Detta cauzione è

estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

2. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A a far data dal 04 luglio 2013 e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordinativi di Fornitura.

4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale

importo garantito, è svincolato dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A..


6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura non ancora eseguito, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore ha presentato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per tutta la durata della convenzione con massimale di Euro 2.500.000,00 ferma restando l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

9. Il Fornitore ha presentato una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, per tutta la durata della convenzione, , con massimale di Euro 1.500.000,00 con sottolimito per singolo prestatore di Euro 600.000,00 restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico del fornitore.

ART. 14 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. nonchè alle	
specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento	
delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del	
contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:	
- nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10%	
dell'importo contrattuale;	
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino	
positivi;	
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Impresa nell'esecuzione	
delle prestazioni affidate;	
- nel caso di ingiustificata sospensione della fornitura;	
- nel caso di subappalto non autorizzato;	
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;	
- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;	
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed	
assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;	
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine	
di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da	
parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
Nei casi espressamente sopra indicati, la Convenzione è risolta di diritto a	
seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A.	
3. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di	
fornitura, S.C.R - Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata	



rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente
proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia
possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente
importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In
ogni caso, resta fermo il diritto di S.C.R. - Piemonte S.p.A. al risarcimento
dell'ulteriore danno.

4. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto
da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione
di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.


5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui
al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti
inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di
avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di
pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al
risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal
Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe
sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 15 - RECESSO

1. S.C.R.- Piemonte S.p.A. ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere
unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento,
con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al
Fornitore con lettera raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo:



i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali,

che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

ART. 16 – SUBAPPALTO

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e/o i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità della cessione medesima.


2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A. fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Ordinativo di fornitura e la Convenzione.

3. La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui conti correnti dedicati.

ART. 18 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i



danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime

Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il

Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di

difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni

Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al

difensore scelto dal Fornitore.

ART. 19 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

Il sig. Alberto MASCETTI, Responsabile della fornitura, nominato dal

Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente

responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.-

Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità

di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 20 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'ordinativo di fornitura allegato

alla presente Convenzione, indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto"

(D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.,

verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura

nonché fornire parere favorevole sull'andamento della fornitura ai fini del

pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

2. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per

garantire i controlli di cui agli art. 9, 11, 14 e 16 della presente convenzione e

per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 13 comma 4 della

presente convenzione.

3. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza della Convenzione,

dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. il certificato di regolare esecuzione della fornitura in oggetto.


ART. 21 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

Resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura.

Pertanto qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante




dello stesso.

Tale D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A.. acquisisce e

tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo e alla eventuale

registrazione in caso d'uso sono ad esclusivo carico del Fornitore.

ART. 24 – DISCIPLINA APPLICABILE

1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 25 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 26 - CODICE ETICO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,

GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

Il Professionista dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it/cms/governance.html e di accettare il contenuto del "Codice Etico" e del "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/01" e si obbliga a rispettare le prescrizioni in essi contenute e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L'inosservanza da parte del Professionista di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.


ART. 23 – CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o degli Ordini di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, li 28 AGO. 2013

S.C.R. - Piemonte S.p.A.



Il Fornitore

EREBIAN S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dott. Silvano Micozzi)

Il sottoscritto Dott. Silvano MICOZZI, quale Amministratore Delegato del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli

effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt. 2, 3, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 26 e 27.

Torino, li 28 AGO. 2013

Il Fornitore

ERREBIAN® S.p.A.

L'Amministratore Delegato
(*Dr. Silvano Micozzi*)